

REGOLAMENTO (CE) N. 3697/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica d'Austria (General Motors Austria)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾;

considerando che l'accordo abolisce i dazi doganali negli scambi tra la Comunità e la Repubblica d'Austria per quanto riguarda i prodotti industriali originari delle parti contraenti ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo;

considerando che a norma dell'accordo le parti devono creare condizioni di concorrenza leale per gli scambi;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo stabilisce che ogni aiuto pubblico nell'ambito degli scambi tra la Comunità e l'Austria che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo determinate imprese oppure la produzione di determinati prodotti, è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo;

considerando che, in una dichiarazione pubblicata contemporaneamente all'accordo di libero scambio, la Comunità afferma di aver intenzione di esaminare, eventuali pratiche contrarie all'articolo suddetto in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 92 del trattato CEE;

considerando che nel marzo 1991 la Commissione ha appreso che le autorità federali e regionali austriache intendevano accordare un aiuto pubblico del 15% alla General Motors Austria (GMA) a favore di investimenti per espandere la produzione di componenti di cambi di velocità, alberi a camme e teste cilindri presso lo stabilimento di Aspern/Vienna; che i cambi di velocità sono

importati nella Comunità per essere montati in automobili della General Motors, mentre i componenti del motore sono esportati in Ungheria, dove sono montati sui motori General Motors;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2837/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria ⁽²⁾, stabilisce che in tali circostanze la Commissione deve esaminare la questione, di propria iniziativa oppure a richiesta di uno Stato membro, e decidere se le pratiche in questione siano compatibili con l'accordo;

considerando che il programma d'investimento che beneficia dell'aiuto era destinato a razionalizzare la produzione ed ad ampliarla nella fabbrica di Vienna;

considerando che il contratto con le autorità federali relativo alla concessione di un aiuto del 10% sino ad un massimale di 450 milioni di scellini austriaci per un investimento complessivo di 4 471 milioni di scellini austriaci è stato firmato dalle parti interessate il 21 luglio 1992 e che esiste un contratto analogo con le autorità regionali a norma del quale è concesso un aiuto del 5% sino a un massimale di 225 milioni di scellini austriaci per lo stesso investimento;

considerando che le ulteriori informazioni chieste dalla Commissione al governo austriaco sono state inviate nel gennaio 1993;

considerando che, dopo un'accurata valutazione del caso e ulteriori contatti con le autorità austriache nel febbraio 1993, il caso GMA è stato ufficialmente sottoposto al comitato misto il 25 febbraio 1993, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) dell'accordo e che in questa occasione è stata presentata alle autorità austriache una nuova serie di richieste di chiarimenti;

⁽²⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 638/90 (GU n. L 74 del 20. 3. 1990, pag. 1).

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.